



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 102/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024

Visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto l'art. 4 Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'art. 20 Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

approvato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000 (del. n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie nn. 15/SEZAUT/2015/QMIG e 15/SEZAUT/2016/QMIG;

Vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del **Comune di Bioglio**, ai sensi del citato art. 4, comma 2, D. Lgs n. 149/2011;

vista l'ordinanza n. 25 del 28 maggio 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Massimo BELLIN,

Premesso

L'art. 4 D. Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo, a carico di Province e Comuni, di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, «[l]a relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tale relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la relativa certificazione devono essere trasmesse, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

Al riguardo, con la pronuncia n. 5/2021 le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale

composizione della Corte dei conti hanno chiarito che, *«nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011)»*.

Per esplicita previsione del comma 4, la relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative ed amministrative svolte durante la consiliatura e, in particolare, deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento.

La normativa si iscrive nel percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti del corpo elettorale della comunità amministrata; la suddetta relazione costituisce uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere riferita la reale situazione finanziaria dell'ente.

Come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 5/2021/EL), l'oggetto del controllo è *“unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020): la funzione di sindacato neutrale della Corte dei conti è posta a garanzia della trasparenza di informazioni essenziali per l'esercizio del diritto di voto della comunità amministrata”*.

Sempre secondo l'autorevole precedente, l'inoltro alla Sezione regionale di controllo,

sebbene non faccia parte del ciclo di bilancio, è comunque "espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost" ed è funzionale al fatto che la Corte dei conti possa verificare, "con la perizia tipica di tale giudice speciale, la sincerità e veridicità dei contenuti necessari della relazione indicati dal comma 4", mentre non è imposta l'aderenza formale della relazione agli schemi approvati con decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013.

CONSIDERATO IN FATTO

Controllo degli adempimenti

Il Sindaco ed il Consiglio comunale del Comune di Bioglio sono stati eletti il 26 maggio 2019 ed il loro mandato è giunto a naturale scadenza.

La relazione di fine mandato risulta sottoscritta il 25 marzo 2024, è stata certificata dall'Organo di revisione il 2 aprile 2024, è pervenuta a questa Sezione di controllo il 4 aprile 2024 e lo stesso giorno è stata pubblicata sul sito istituzionale *Internet* dell'ente territoriale.

Controllo dei contenuti

Occorre premettere che non sono verificabili i dati relativi all'anno 2023, atteso che i termini di approvazione del rendiconto non erano ancora scaduti alla data di predisposizione della relazione.

Dall'esame effettuato sono emersi elementi di criticità con riferimento alle parti III e IV della relazione; tuttavia, si ricorda che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Parte III – Situazione economico finanziaria dell'Ente

Punto 3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

L'Ente riporta il prospetto degli equilibri degli anni 2019-2023, da cui risultano i seguenti valori complessivi:

	2019	2020	2021	2022	2023
W1) risultato di competenza	240.879,41	234.894,36	67.910,34	215.289,45	0,00
W2) Equilibrio di bilancio	210.298,91	234.894,36	67.785,52	199.232,39	0,00

W3) equilibrio complessivo	216.074,97	136.434,96	-114.989,87	229.516,69	0,00
----------------------------	------------	------------	-------------	------------	------

In proposito si rileva che:

- I dati riportati per l'esercizio 2019 non corrispondono con il rendiconto approvato dall'Ente con DCC n. 4/2020, dal quale risultano i seguenti valori: W1) euro 240.879,41, W2) euro 235.298,91 e W3) euro 241.074,97.

Inoltre, sarebbe stato opportuno richiamare le osservazioni formulate da questa Sezione con la deliberazione n. 96/2022, con cui gli equilibri di bilancio sono stati rideterminati come segue: W1) euro 337.481,25, W2) euro 135.226,54 e W3) euro 141.002,60;

- i dati riportati per gli esercizi 2020 e 2021 corrispondono con il rendiconto approvato dall'Ente; tuttavia, sarebbe stato opportuno richiamare le osservazioni formulate da questa Sezione rispettivamente con le deliberazioni nn. 96/2022 e 83/2023, con cui gli equilibri di bilancio sono stati rideterminati come segue:

- anno 2020: W1) euro 40.631,29, W2) euro 39.049,29 e W3) euro -57.828,11;
- anno 2021: W1) euro 15,96, W2) euro -3.257,86 e W3) euro -377.147,32;

- i dati riportati per l'esercizio 2022 non corrispondono con il rendiconto approvato e rettificato dall'Ente con DCC n. 31/2023, dal quale risultano i seguenti valori: W1) euro -159.602,85, W2) euro -338.394,70 e W3) euro -139.873,23;

- i dati dell'esercizio 2023 non sono stati riportati.

Punto 3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo

L'informazione non è completa, in quanto non è stata inserita la tabella relativa alla composizione del risultato di amministrazione, che qui si riporta secondo lo schema di cui all'art. 11, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 118/2011:

	2019	2020	2021*	2022**	2023***
Risultato di amministrazione	45.947,84	141.989,59	328.876,90	273.710,16	-754.785,04
Parte accantonata	10.000,00	108.459,40	666.127,09	651.899,79	400.004,28
Parte vincolata	30.580,50	829,68	954,50	954,56	6.966,60
Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte disponibile	5.367,34	32.609,51	-338.204,69	-379.144,19	- 1.161.755,92
-------------------	----------	-----------	-------------	-------------	----------------

* Come rettificato con DCC n. 19/2022

**Come rettificato con DCC n. 31/2023

*** Come riportato nel piano di riequilibrio finanziario approvato con DCC n. 2/2024

Punto 5 Patto di Stabilità Interno

Viene riportato che *"l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno non è stato soggetto"*.

In effetti, a decorrere dall'anno 2019 i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 (*Legge di bilancio per il 2019*) hanno innovato la disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali definita nella *Legge di bilancio per il 2017* (all'art. 1, commi 463 e seguenti, la maggior parte dei quali è stata conseguentemente abrogata).

In particolare, il comma 821 prevede che *"[g]li enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Pertanto, sarebbe stato opportuno precisare che nell'esercizio 2022 il risultato di competenza, come rideterminato con DCC n. 31/2023, è negativo per euro -159.602,85.

Rispetto all'esercizio 2023 non si dispone dei relativi dati, in quanto non sono stati riportati dall'Ente nella tabella di cui al punto 3.2.

Parte IV - Rilievi degli organi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti

Risultano richiamate le deliberazioni nn. 96/2022 e 83/2023.

Al contrario, non è riportata la deliberazione n. 74/2020 del 23 giugno 2020, con la quale è stato accertato:

1. il reiterato ricorso, negli esercizi 2017 e 2018, all'anticipazione di tesoreria e la mancata restituzione di una parte consistente di essa al termine degli stessi, con conseguente maggiore aggravio rappresentato dal pagamento di interessi passivi;
2. l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria che comporta la conseguenziale errata determinazione del risultato di amministrazione 2017 e la sua rideterminazione per euro -124.589,47 secondo quanto disposto in parte motiva;
3. in relazione all'esercizio 2017, un disequilibrio di parte corrente di euro 63.237,47, un

equilibrio di parte capitale pari ad euro 9.908,08 e un disequilibrio finale di euro 53.329,39 secondo quanto disposto in parte motiva;

4. in relazione all'esercizio 2018, un equilibrio di parte corrente pari ad euro 146.726,69, un disequilibrio di parte capitale di euro 319.261,33 e un disequilibrio finale di euro 172.534,64 secondo quanto disposto in parte motiva;

5. l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018, secondo quanto disposto in parte motiva;

6. la violazione del principio contabile della cd. "*competenza finanziaria potenziata*", disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011, secondo quanto indicato in parte motiva;

7. l'errata e contraddittoria compilazione delle relazioni del Revisore e dei questionari, relativi agli esercizi 2017 e 2018, nelle parti concernenti l'indebitamento dell'Ente e, altresì, la contraddittorietà dei dati relativi alla contabilizzazione della quota capitale di competenza e della quota di interessi come rilevati nei rendiconti 2017 e 2018 e nel prospetto trasmesso dall'Ente a seguito di istruttoria;

8. la violazione dell'indicatore 2.8 "*Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%*" di cui alla tabella relativa ai parametri obiettivi di cui al D.M. Interno 28 dicembre 2018;

9. la violazione dei tempi medi di pagamento, sia nell'esercizio 2017 che nell'esercizio 2018, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a 82,25 giorni e per l'anno 2018 a 46,34 giorni;

10. la mancanza, nella relazione di gestione per l'anno 2018 allegata al rendiconto dell'ente, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, come previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con riferimento alla correttezza dei dati riportati nella Parte III della relazione in esame, la giurisprudenza contabile ha sottolineato che «[l]art. 4, comma 4 del citato d.lgs. n. 149/2011 indica quindi i contenuti essenziali ed imprescindibili che la relazione deve contenere, il cui cuore fondamentale è costituito dai saldi di bilancio e dai sistemi di presidio della loro autenticità e andamento. In quest'ottica il bilancio rileva, come affermato dalla Corte costituzionale, alla stregua di un "*bene pubblico*" (C. cost. sent. n. 184/2016)» (Sez. Lazio, n. 73/2022).

In tale prospettiva, non può considerarsi rispondente alla previsione normativa la relazione in esame, con riferimento alla correttezza ed integrità dei dati contabili ivi esposti

(Sez. Piemonte, n. 97/2024).

2. Per quanto riguarda la mancata indicazione di tutti i provvedimenti emessi da questa Sezione nei confronti del Comune interessato, con la pronuncia risolutiva di questione di massima n. 15/2015, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti ha ricordato come, nel rispetto della lettera b) del comma 4, un'apposita parte della relazione di fine mandato debba essere dedicata «*all'indicazione degli eventuali rilievi mossi dalle Sezioni regionali di controllo nel corso del mandato*».

Al proposito, la giurisprudenza contabile ha altresì evidenziato che «*[l]’importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla Magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle amministrazioni pubbliche nell’interesse dei consociati, si rinviene anche nell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano "tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici"*» (Sez. Lazio, n. 105/2022).

D'altra parte, pur trattandosi nella fattispecie di rilievi attinenti ad esercizi conclusi precedentemente al mandato dell'Amministrazione eletta per il periodo 2019-2024, occorre dire che l'interlocuzione istruttoria è intervenuta nel periodo di mandato e che l'Amministrazione *pro tempore* era chiamata ad adottare le pertinenti autocorrezioni e, pertanto, di ciò la relazione di fine mandato avrebbe dovuto dare conto (Sez. Piemonte, nn. 97/2024, 98/2024 e 99/2024).

* * *

Il Comune di Bioglio è dunque tenuto a ripristinare la regolarità amministrativa, *in parte qua*, della propria azione, pubblicando la presente delibera sul proprio sito istituzionale, in ossequio alla vigente normativa.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

ACCERTA

l'irregolarità, *in parte qua*, nei termini descritti in parte motiva, della relazione di fine mandato 2019-2024 prevista dall'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011 del Comune di Bioglio;

INVITA

l'Amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione dell'Ente;

- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.

Il Relatore

Dott. Massimo BELLIN

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **30 maggio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE